



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE

ORDINANZA N. 000013 del 21.03.2020

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 ° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *"Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n°10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *"Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni - zona rossa"*.

EVIDENZIATO che:

- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 9 marzo 2020 stabilisce come *"sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (la cui validità è estesa all'intero territorio nazionale con l'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 9 marzo 2020) prevede di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*.

RILEVATO l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

PRESO ATTO del progressivo aumento del numero di contagiati da CODIV - 19 nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Chieti.

CONSIDERATO che, nonostante le prescrizioni in essere, sono finora stati registrati oltre che segnalati, comportamenti non rispettosi del divieto di assembramento, il mancato rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro) nonché spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

DATO ATTO che tali fenomeni non sono immediatamente controllabili dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale.

EVIDENZIATO che l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative e regionali volte a contrastare il contagio del COVID-19.



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

RITENUTO conseguentemente necessario ed urgente attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, assumendo ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", sino al giorno 3 aprile 2020, di dover stabilire misure più restrittive finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone soprattutto in occasione di attività motorie e sportive all'aperto.

RITENUTO di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al DPCM 8.3.2020 già richiamato con particolare riguardo all'articolo 1 in materia di divieto di spostamenti, esteso all'intero territorio nazionale con DPCM 9.3.2020, pure richiamato.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, **con effetto immediato e fino al 03 aprile 2020**, in relazione a quanto previsto di DPCM 08 marzo 2020 e 9 marzo 2020 e nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9

ORDINA

1. In tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali.
2. Sono vietate le attività agricole non riconducibili ad attività lavorativa primaria (imprenditore agricolo) o non necessarie strettamente all'approvvigionamento alimentare familiare. Tali attività devono comunque essere svolte da parte di una sola persona per nucleo familiare.
3. E' consentito attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora e comunque nel raggio di 500 metri.
4. E' consentito lo spostamento per il tempo strettamente necessario all'accudimento di animali domestici e/o d'affezione, qualora custoditi in luoghi non immediatamente prossimi alla propria abitazione.
5. La cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali più vicini alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi.
6. La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione. Agli esercizi commerciali può accedere una sola persona per nucleo familiare.
7. E' consentito recarsi negli uffici pubblici, uffici postali, uffici di servizio bancari ed assicurativi solo per motivi indifferibili ed urgenti.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Comando Stazione Carabinieri di Palena e Ufficio di Polizia Locale.
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO
Claudio D'Emilio



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

IL SINDACO
F.to Claudio D'Emilio